

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 25 novembre 2020

### Plenaria

### 81ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GASPARRI

*indi della Vice Presidente*

D'ANGELO

*indi del Presidente*

GASPARRI

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

### MATERIE DI COMPETENZA

#### **Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Modena**

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), fa presente che, con lettera del 3 novembre 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta, per le eventuali valutazioni di competenza, la documentazione fatta pervenire in data 28 ottobre 2020 dal dottor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, relativamente ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.

Tale documentazione riguarda in particolare il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena ha disposto procedersi con giudizio immediato nei confronti dell'onorevole Giovanardi, indicando per la comparizione l'udienza collegiale del 15 dicembre 2020.

Si rammenta preliminarmente che la vicenda *de qua* è già stata oggetto di esame da parte della Giunta in relazione alla richiesta di autoriz-

zazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna (*Doc. IV, n. 3*); in data 1° luglio 2020 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea, con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria. Tale proposta è in attesa di essere esaminata dal *plenum* dell'Assemblea del Senato.

In estrema sintesi si ricorda che, secondo il primo capo di imputazione a suo carico, il senatore Giovanardi – in concorso con funzionari della Prefettura di Modena e di altre pubbliche amministrazioni, nonché di diversi soggetti privati – con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed abusando delle proprie qualità e funzioni, avrebbe usato minacce sia dirette che indirette, sia nei confronti di singoli funzionari ed impiegati, sia «ambientali» all'interno della Prefettura di Modena, anche sotto forma di «pressioni», nei confronti del Prefetto di Modena e dei componenti del Gruppo Interforze, in particolare per ottenere il cambiamento della posizione espressa, in seno al predetto Gruppo Interforze, in ordine al diniego di iscrizione alla *white list* della società Bianchini Costruzioni S.r.l. e della ditta individuale IOS di Bianchini Alessandro.

Il tutto sarebbe avvenuto previa acquisizione di informazioni segrete, precise e circostanziate in relazione all'*iter* dei procedimenti relativi al rilascio di informazioni antimafia o di iscrizione alla cosiddetta *white list*, nonché di copia di atti endo-procedimentali ancora segreti presenti presso la Prefettura di Modena; informazioni ed atti messi a disposizione di tutto il nucleo familiare Bianchini.

Il secondo capo di imputazione configura a carico del senatore Giovanardi i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2 del codice penale, commessi nel corso di un incontro con il Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena in un locale pubblico in data 17 ottobre 2014, nel quale avrebbe contestato vibratamente e con toni minacciosi a quest'ultimo e ad un altro ufficiale presente, la posizione assunta dall'Arma dei Carabinieri nell'ambito del Gruppo Interforze in relazione alla trattazione delle pratiche «Bianchini».

Con la documentazione oggi in esame, l'onorevole Giovanardi rileva in primo luogo che, tra le fonti di prova per i reati a lui addebitati, «*ven- gono citati intercettazioni e tabulati e si fa esplicito riferimento [...] agli atti attualmente pendenti presso il Senato della Repubblica*». L'onorevole Giovanardi rileva che l'autorità giudiziaria avrebbe esternato la non necessità di tali atti, in quanto ha ritenuto «*sussistente il requisito dell'evi- denza della prova a prescindere dal contenuto delle intercettazioni e dei tabulati [...]*», prospettandone «*l'utilizzabilità allorquando la fase pro- cessuale lo richiederà*» (v. foglio n. 30 della richiesta del pubblico mini- stero di giudizio immediato, allegata al decreto di giudizio immediato del

giudice per le indagini preliminari). Ciò si porrebbe – secondo l'onorevole Giovanardi – in contrasto con il disposto della legge n. 140 del 2003.

Ciò premesso, l'onorevole Giovanardi fa istanza affinché vengano richiesti gli atti al Tribunale di Modena al fine di «*chiarire la questione dei tabulati e delle intercettazioni attualmente pendenti in Aula*» che, se non indispensabili come dichiarato dall'autorità giudiziaria, andrebbero a suo avviso «*immediatamente distrutti*».

In merito alla distruzione delle prove suddette occorre precisare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 390 del 2007, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 «*nella parte in cui stabiliscono che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate*», ha chiarito che «*[...] qualora si voglia far uso delle intercettazioni sia nei confronti dei terzi che del parlamentare, il diniego dell'autorizzazione non comporterà l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi*».

In secondo luogo l'onorevole Giovanardi confuta la reiezione, da parte dell'autorità giudiziaria, della propria richiesta di voler sottoporre alla Giunta del Senato anche le videoregistrazioni sequestrate al coimputato Alessandro Bianchini e dallo stesso effettuate, presenti nel fascicolo, che coinvolgono anche la sua persona; in merito a tali materiali probatori è stato infatti ritenuto dal pubblico ministero (v. fogli nn. 30 e 31 della richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, allegata al decreto di giudizio immediato del giudice per le indagini preliminari) che essi siano da ritenersi documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, esclusi dalla disciplina della legge n. 140 del 2003; viene osservato che la questione è stata decisa in modo conforme nel 2017 dal Tribunale di Reggio Emilia nel processo c.d. *Aemilia*, che vedeva imputato tra gli altri Alessandro Bianchini.

Sotto tale profilo l'onorevole Giovanardi ritiene sostanzialmente che se la richiesta di autorizzazione all'utilizzo deve essere avanzata per le intercettazioni assunte dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione essa dovrebbe essere presentata per le intercettazioni effettuate da altri soggetti nei confronti di un parlamentare e delle quali l'autorità stessa intenda avvalersi.

Aggiunge inoltre che tutti gli interventi da lui svolti sul territorio relativi all'adozione delle interdittive antimafia nei confronti delle aziende locali sarebbero stati precedentemente o contemporaneamente evidenziati in interpellanze, interventi in Aula, in Commissione antimafia ed in Commissione giustizia, concretizzandosi in attività parlamentare tipica, diretta ed indiretta.

Chiede di invitare l'autorità procedente ad inviare al Senato la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tutte le intercettazioni, video ed audio, tabulati e quant'altro nel fascicolo indicato quale fonte di prova di cui la Procura vorrà fare uso nel procedimento in oggetto, con particolare ri-

guardo agli audio-video effettuati da Alessandro Bianchini; ritiene infatti che la Procura di Modena ed il Giudice per le indagini preliminari abbiano posto in essere una «palese violazione» della legge n. 140 del 2003 e dei principi sanciti dall'articolo 68 della Costituzione.

Rammenta inoltre di aver investito la Giunta con la richiesta di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale in relazione alla «*criminalizzazione di attività parlamentari*».

Con riguardo al primo aspetto, non si può non rilevare che se la richiesta di autorizzazione all'utilizzo deve essere avanzata per le intercettazioni assunte dalla polizia giudiziaria – su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari – su un'utenza telefonica di un terzo, a maggior ragione essa dovrebbe essere presentata per le intercettazioni effettuate da soggetti privati col proprio cellulare, ovviamente ove l'autorità giudiziaria procedente voglia utilizzarle nei confronti di un soggetto avente la qualifica di parlamentare all'epoca dei fatti.

Diversamente opinando si arriverebbe al paradosso che qualsiasi privato possa intercettare col proprio cellulare un parlamentare e che l'autorità giudiziaria possa avvalersi di tali captazioni senza richiederne l'autorizzazione, con conseguente sostanziale elusione dell'articolo 68 della Costituzione. Peraltro, in via meramente ipotetica e astratta, l'autorità giudiziaria potrebbe sapere che il privato stia intercettando un parlamentare e nonostante questa consapevolezza lasciare che le captazioni private siano effettuate per poter poi avvalersi delle stesse aggirando in tal modo l'articolo 68 della Costituzione. Addirittura l'autorità giudiziaria potrebbe – sempre come mero caso ipotetico e «di scuola» – stringere un accordo (ovviamente illecito) con un privato eludendo la prerogativa contemplata nel predetto articolo 68. Senza il vaglio di un'autorizzazione del Senato all'utilizzo da parte dell'autorità giudiziaria delle captazioni effettuate da un privato (utilizzo ovviamente nei confronti di un parlamentare) queste situazioni non potrebbero in alcun modo essere arginate.

Constatata la necessità di richiedere l'autorizzazione ove l'autorità giudiziaria voglia utilizzare nei confronti di un parlamentare una videoregistrazione effettuata da un privato, resta da esaminare il problema delle conseguenze della mancata richiesta, atteso che la legge n. 140 del 2003 contempla la possibilità di richiesta diretta del parlamentare alla Camera di appartenenza solo per le insindacabilità (comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003), mentre per le intercettazioni e per le altre inviolabilità l'istanza può pervenire solo dalla competente autorità giudiziaria e non quindi dal parlamentare interessato (comma 1 dell'articolo 4 e comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003).

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria prescinda da tale istanza e quindi non richieda preventivamente l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare, l'atto compiuto è inutilizzabile, come dispone espressamente l'articolo 343 comma 4 del codice di procedura penale. Tale disposizione normativa preclude quindi l'utilizzabilità di tali atti, con tutti gli effetti processuali di tale preclusione e anche dell'eventuale violazione di tale disciplina. La strada dell'inutilizzabilità di cui al-

l'articolo 343, comma 4, del codice di procedura penale non può tuttavia essere percorsa dalla Giunta e dal Senato, atteso che riveste una valenza esclusivamente processuale e può essere fatta valere solo in sede giudiziaria, dal senatore interessato o dai suoi avvocati difensori.

In merito alla richiesta di sollevamento di un conflitto di attribuzione per i profili relativi a quella che il senatore Giovanardi considera «*criminalizzazione di attività parlamentari*», si osserva che la questione è già stata affrontata da parte della Giunta in relazione alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche di cui al *Doc. IV*, n. 3 (pagina 10 del *Doc. IV*, n. 3-A). In tal sede è stato chiarito che «*La rivelazione di segreti d'ufficio non è in alcun modo riconducibile a reato di opinione, come pure la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, essendo ontologicamente assente nei casi di specie l'opinione.*

Il problema può porsi astrattamente solo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, potendo lo stesso sostanziarsi nell'espressione di un'opinione (*ossia di una forte critica, sia pure oltraggiosa, per l'operato del pubblico ufficiale*). *Ma in tal caso trova applicazione l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 che contempla la cosiddetta pregiudiziale parlamentare: alla luce di tale comma l'interessato può sollevare in giudizio una specifica eccezione per i reati di opinione e, qualora il magistrato non ritenga di accoglierla, ha l'obbligo di trasmetterla alla Camera competente per la relativa decisione.*

*Nel caso di specie non è emersa la proposizione in sede giudiziale di una specifica eccezione dell'interessato per il reato di oltraggio e conseguentemente nessun conflitto di attribuzione può porsi.*

*Solo ove il magistrato non adempia all'obbligo di trasmettere al Senato l'atto nonostante una specifica eccezione sollevata dall'interessato per i casi di oltraggio (violando in tal modo il predetto vincolo di "pregiudiziale parlamentare") allora ci sarebbero gli estremi per un conflitto di attribuzione».*

In conclusione, in riferimento al profilo delle videoregistrazioni sequestrate al coimputato Alessandro Bianchini, considerando che, ove l'autorità giudiziaria utilizzasse le stesse nei confronti dell'allora parlamentare Giovanardi senza richiedere l'autorizzazione al Senato, quest'ultimo verrebbe leso nelle proprie attribuzioni – in particolare nella propria potestà a concedere o viceversa a denegare l'autorizzazione all'utilizzo di captazioni di conversazioni effettuate nei confronti di un proprio componente – il relatore propone che la Giunta deliberi di inviare una richiesta di chiarimenti (per il tramite della Presidenza del Senato), con la quale si chiede all'autorità giudiziaria di precisare se intenda o meno utilizzare la videoripresa del Bianchini, così come lamentato dal senatore Giovanardi, e, in caso di risposta positiva, se intenda farlo a prescindere dall'autorizzazione del Senato, riservandosi comunque, anche alla luce degli elementi acquisiti dal magistrato competente, di attivare eventualmente in futuro un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) esprime preliminarmente la propria preoccupazione rispetto alla vicenda riportata dal relatore in quanto sussisterebbe il grave rischio di legittimare l'utilizzabilità processuale di videoregistrazioni che sono state effettuate da soggetti privati, senza essere sottoposte alla preventiva autorizzazione delle Camere.

Per tale ragione, reputa condivisibile la richiesta di chiarimenti proposta dal relatore; sulla base di quanto sarà risposto da parte della competente autorità giudiziaria la Giunta deciderà quali iniziative sarà necessario adottare, in primo luogo a tutela delle prerogative del Senato.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) osserva che vi è una sostanziale differenza tra il caso di una videoregistrazione effettuata da un privato in modo fraudolento e una videoregistrazione, ad esempio di un incontro, che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, risulta assimilabile alla documentazione di una propria attività personale.

Tuttavia, nella vicenda esposta dal relatore il profilo ricordato non è decisivo; infatti appare dirimente un altro aspetto, cioè la circostanza che la legge n. 140 del 2003 per quanto concerne le intercettazioni e le altre inviolabilità richiede che l'istanza possa pervenire solo dalla competente autorità giudiziaria e non quindi dal parlamentare interessato. In questo senso, dunque, la Giunta non può valutare l'utilizzabilità processuale o meno della documentazione fatta pervenire dall'onorevole Giovanardi. Pertanto, concorda con la richiesta di chiarimenti prospettata dal relatore.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni appena svolte dal senatore Grasso, rileva, che rispetto alla casistica classica delle intercettazioni che sono sottoposte al vaglio della Giunta, si è ora di fronte ad una fattispecie senz'altro interessante. Tuttavia, le videoregistrazioni di un incontro, effettuate da un soggetto privato, sono state inquadrate da parte della giurisprudenza come documento.

Nell'evidenziare che certamente il parlamentare non può essere meno garantito nel caso di un intervento da parte di un privato rispetto, invece, ad una richiesta proveniente da parte dell'autorità giudiziaria, esprime il proprio sostegno alla richiesta di chiarimenti proposta dal relatore. Solo dopo che saranno acquisiti gli esiti di tale richiesta, la Giunta sarà nelle condizioni di poter esprimere le proprie valutazioni rispetto ad un caso che può costituire anche da precedente.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere l'impostazione e la richiesta finale formulata dal relatore, ritiene che la Giunta non sia nelle condizioni di potersi esprimere rispetto ad un'istanza che proviene dal diretto interessato e non dalla competente autorità giudiziaria, come stabilito dalla legge n. 140 del 2003.

Nell'osservare che ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione si fa riferimento alle intercettazioni, in qualsiasi forma avvenute,

ritiene che comunque l'istanza sollevata dall'onorevole Giovanardi meriti senz'altro un approfondimento e dispiace che la questione non sia stata promossa direttamente da parte dell'autorità giudiziaria.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) rileva che il primo rilievo sollevato dal senatore Giovanardi, ossia quello attinente alla non necessità – a suo giudizio – delle intercettazioni, risulta del tutto infondata, come pure risulta infondata la sua richiesta di distruzione delle intercettazioni, che il relatore opportunamente ha respinto.

Per quel che concerne il rilievo relativo alle videoriprese effettuate da privato, si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

Il senatore MALAN (FIBP-UDC) esprime la propria condivisione per la proposta del relatore.

Il PRESIDENTE sottolinea che per le riprese effettuate da privati è necessario e quanto mai opportuno fare tutti gli approfondimenti proposti dal relatore, in modo tale da evitare che tali profili risultino del tutto fuori controllo, con tutte le conseguenti possibili situazioni di abuso. Nessun altro chiedendo di intervenire e previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Durnwalder di inviare una richiesta di chiarimenti (per il tramite della Presidenza del Senato), con la quale si chiede all'autorità giudiziaria di precisare se intenda o meno utilizzare la videoripresa del Bianchini, così come lamentato dal senatore Giovanardi, e, in caso di risposta positiva, se intenda farlo a prescindere dall'autorizzazione del Senato, riservandosi comunque, anche alla luce degli elementi acquisiti dal magistrato competente, di attivare eventualmente in futuro un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

La Giunta, all'unanimità, approva la suddetta proposta.

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 10482/2018 RGNR – n. 10135/2018 RG GIP) presso il Tribunale di Lecce***  
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 ottobre 2020.

Il relatore, senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), rammenta che il Giudice per le indagini preliminari, nella domanda di autorizzazione in esame, nel richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni oggetto di intercettazione nel procedimento penale n. 10135/18 R.G. G.I.P. che hanno quale interlocutore il senatore Roberto Marti, ha fatto riferimento ad un «foglio allegato».

Il menzionato elenco, tuttavia, non è risultato presente tra gli atti inviati dall'autorità giudiziaria.

Pertanto, nella seduta del 15 ottobre 2020 la Giunta ha approvato all'unanimità la proposta del senatore Grasso di un'integrazione istruttoria volta ad acquisire l'elenco delle intercettazioni citato nella parte conclusiva dell'ordinanza, nonché di chiedere alla competente autorità giudiziaria informazioni in ordine al procedimento penale n. 963/2014 R.G.N.R., del quale il procedimento oggetto dei lavori della Giunta costituisce uno stralcio. Tale richiesta è stata trasmessa all'autorità giudiziaria dalla Presidenza del Senato con lettera del 20 ottobre 2020.

Con missiva pervenuta alla Giunta in data 6 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari ha riferito che l'invio del sopracitato elenco è da ritenersi ultroneo, precisando che le telefonate oggetto della richiesta di autorizzazione in esame sono tutte quelle riportate nel testo dell'ordinanza.

In merito alla situazione del procedimento penale n. 963/2014 R.G.N.R., dal quale è stato stralciato il procedimento penale oggetto del documento in titolo, si evince dalla predetta missiva che esso è attualmente in fase istruttoria – essendo state acquisite le prove orali e documentali ed essendo stata disposta la trascrizione di intercettazioni telefoniche ed ambientali mediante il conferimento dell'incarico al perito – e che la prossima udienza è stata fissata al 14 dicembre 2020 per la continuazione dell'esame testimoniale di un teste della Procura.

Ciò premesso il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che nel caso di specie la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria risulta del tutto carente essendo pervenuta esclusivamente l'ordinanza, senza alcun allegato.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene opportuno che vengano richieste le trascrizioni delle intercettazioni.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) si associa all'opinione espressa dal senatore Grasso ritenendo che la trascrizione delle intercettazioni, con le annotazioni della polizia giudiziaria, possa essere utile a ricostruire la direzione dell'atto di indagine, come richiesto dalla Corte costituzionale.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) ritiene utile che vengano acquisiti i brogliacci e le intercettazioni.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene necessario che l'autorità giudiziaria trasmetta l'intero fascicolo, in modo tale da poter valutare tutti gli aspetti della vicenda in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Il Presidente Gasparri esce dall'aula.*

*Presidenza della Vice Presidente D'Angelo.*

**(Doc. IV-ter, n. 11) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nella seduta del 4 novembre 2020.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011) richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti.

Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la Consulta – non deve necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione letterale del contenuto.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima.

In relazione al primo dei due sopracitati requisiti- ossia quello della sostanziale corrispondenza contenutistica si osserva che, nella dichiarazione *extra moenia* oggetto della querela in questione, due risultano gli elementi contenutistici che emergono *per tabulas*: in primo luogo la critica rispetto alla decisione assunta dall'autorità giudiziaria competente di trasferire, per motivi di tipo medico, soggetti come Domenico Perre, detenuti per reati gravi (nella specie un sequestro di persona), alle proprie abitazioni, in regime di detenzione domiciliare, in luoghi privi di previdi sani-

tari, con tutti i profili di contraddittorietà di tale scelta; la seconda affermazione riguarda la richiesta di provvedimenti disciplinari rispetto ai magistrati responsabili di tali decisioni.

Entrambi gli elementi contenutistici sopra evidenziati riproducono le istanze e le considerazioni critiche espresse nell'ambito di un atto *intra moenia* presentato dal Presidente Gasparri ed in particolare nell'interrogazione n. 4-03303 nella quale il firmatario chiede al Ministro competente «*se non ritenga grave che pericolosi criminali possano tornare nelle loro abitazioni*» (brano riportato testualmente).

Appare evidente che il riferimento in tal caso è alla pericolosità dei criminali, a prescindere dal regime carcerario al quale sono sottoposti. Ciò viene precisato in quanto la querelante ritiene che l'interrogazione del Presidente Gasparri riguardi solo i soggetti detenuti in regime di *41-bis* e deducendo da tale presupposto l'inconferenza contenutistica – a suo giudizio – della stessa rispetto alla dichiarazione *extra moenia*, riguardante il detenuto Perre, non assoggettato al regime del *41-bis*.

Il ragionamento della querelante si basa, tuttavia, su un sillogismo errato rispetto ai contenuti reali dell'interrogazione.

Nel brano sopra riportato testualmente l'interrogante parla di «pericolosi criminali», lasciando senza ombra di dubbio intendere che il problema riguarda la pericolosità dei soggetti e non il regime carcerario degli stessi.

Il riferimento al regime carcerario del *41-bis* è contenuto invece nelle premesse dell'interrogazione, ma è citato come elemento eventuale: si dice testualmente «*alcuni di questi, a quanto si apprende, erano detenuti in regime di 41-bis*», lasciando quindi intendere che tale requisito non è indispensabile ai fini del dispositivo dell'interrogazione, che inerisce a tutti i criminali «*pericolosi*», precisando nelle premesse che «*alcuni di questi*» (e quindi non tutti questi) sono assoggettati a regime carcerario speciale.

È appena il caso di ribadire che la Consulta ha precisato che la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari non deve necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione letterale del contenuto. Nel caso di specie la corrispondenza sostanziale di contenuto è piena ed inequivocabile, per tutte le argomentazioni fin qui espresse.

Superata l'obiezione della querelante sulla base di elementi logico-sistematici ed anche di tipo letterale, si può senza ombra di dubbio ravvisare la sussistenza del primo requisito per la configurabilità del nesso funzionale, ossia la sostanziale (quindi non testuale) corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*.

Tale primo requisito è condizione necessaria ma non sufficiente per configurare il nesso funzionale, occorrendo a tal fine la sussistenza di un secondo presupposto, ossia il cosiddetto legame temporale.

A tal proposito la querelante osserva che l'interrogazione non è stata pubblicata il 25 aprile (data della dichiarazione *extra moenia*) quanto il 30 aprile 2020 e conseguentemente tale circostanza – secondo la tesi della querelante – precluderebbe la finalità divulgativa di atti parlamentari,

non esistenti al momento dell'intervista e presentati solo successivamente. In altri termini, secondo la querelante mancherebbe in tal caso il legame temporale, requisito indispensabile per configurare il nesso funzionale.

Va a tal proposito chiarito che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del «legame temporale», purché tale atto risulti «prevedibile sulla base della specifica situazione». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni *extra moenia* ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione».

Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella predetta sentenza attiene alla circostanza che l'atto parlamentare sia già preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito non è riscontrabile nel caso di specie, non essendo emersa dall'istruttoria alcuna dichiarazione dell'interessato atta ad annunciare (contestualmente alla dichiarazione resa *extra moenia*) la prossima presentazione di un'interrogazione sui profili in questione.

Si richiama invece l'attenzione sul requisito della prevedibilità, alternativo rispetto al primo, come si evince dalla locuzione «o» usata dalla Consulta.

L'elemento oggettivo sul quale è ragionevole incentrare la predetta prevedibilità va ravvisato nel discorso pronunciato in Assemblea dal senatore Gasparri nella seduta di Assemblea dell'11 marzo 2020, nella quale ha affrontato la tematica della situazione carceraria, anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, affermando testualmente che: «*Ci saranno persone che hanno subito interventi chirurgici, persone immunodepresse e la magistratura di sorveglianza potrebbe e dovrebbe intervenire, per questi casi che rappresentano delle eccezioni, da trattare alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, ma nessuno lo fa*».

Tale intervento è idoneo a radicare il requisito di prevedibilità richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006, atteso che il giorno 25 aprile (giorno festivo e in cui quindi gli uffici del Senato sono chiusi) era prevedibile che il Presidente Gasparri avrebbe ancora affrontato in sede parlamentare (una volta trascorso il 25 aprile, giorno festivo e il successivo 26 aprile, giornata ugualmente festiva, essendo domenica) la tematica della situazione carceraria alla luce dell'emergenza sanitaria in corso. La prevedibilità di un «seguito parlamentare» rispetto a tali profili tematici è in modo indubbio desumibile dall'intervento in Aula del Presidente Gasparri, che è volto a porre un *focus* sulle scarcerazioni legate all'emergenza Covid. L'interrogazione presentata il 30 aprile costituisce quindi il «seguito parlamentare» dell'intervento in Assemblea del Presidente Gasparri, prevedibile alla stregua di parametri di ragionevolezza.

La prevedibilità dell'interrogazione, relativa a tematica strettamente connessa a quella dell'intervento in Aula, rende configurabile anche il requisito del cosiddetto legame temporale e quindi consente di superare le obiezioni sollevate in proposito dalla querelante.

Per i motivi fin qui espressi il relatore propone di riconoscere la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per esigenze di mera completezza, il relatore rileva che l'affermazione del senatore Gasparri può essere ascritta al diritto di critica politica, che è in quanto tale idoneo a configurare – al pari di altre fattispecie similari (ad esempio diritto di cronaca, diritto di critica sindacale ecc.) – la scriminante dell'esercizio del diritto, in grado di escludere l'antigiuridicità della condotta; pur essendo tale profilo estraneo alle competenze della Giunta, spettando invece all'autorità giudiziaria, non si può non rilevare che esso riveste nel caso di specie un carattere così evidente e macroscopico che il relatore, sia pure per mere esigenze di completezza, non può sottacere.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) condivide pienamente la proposta formulata dal relatore, ritenendo che la stessa sia congrua, precisa e articolata.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) ritiene che la proposta del relatore Cucca non sia in alcun modo condivisibile in quanto non vi è alcuna corrispondenza contenutistica tra l'atto *intra moenia* e l'atto *extra moenia* ed altresì l'atto *intra moenia* è successivo rispetto alla dichiarazione esterna.

Il superamento dei limiti individuati dalla Corte costituzionale è suscettibile di svilire la prerogativa in questione, trasformandolo in un privilegio personale e quindi in una sorta di impunità, del tutto inaccettabile.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) precisa che il Presidente Gasparri ha solo espresso una critica politica legata alla questione delle scarcerazioni di pericolosi criminali a seguito dell'emergenza COVID e conseguentemente è sicuramente configurabile rispetto a tali opinioni la prerogativa dell'insindacabilità.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) prende la parola rilevando che le considerazioni espresse dalla senatrice Evangelista si pongono in contrasto con la prerogativa costituzionalmente riconosciuta dell'insindacabilità, evidenziando che nel caso di specie le dichiarazioni espresse dal Presidente Gasparri si configurano come attività politico-parlamentare.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) replica al senatore Paroli, evidenziando che è il superamento dei limiti individuati dalla Corte costituzionale a connotare una violazione dell'articolo 68 della Costituzione, pre-

cisando invece che nel proprio intervento ha solo inteso richiamare tali presupposti e tali limiti.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) condivide l'avviso espresso dal relatore circa la sussistenza della scriminante inerente all'esercizio di critica politica, rilevando tuttavia che tale profilo può essere fatto valere esclusivamente in ambito processuale ed è conseguentemente estraneo all'ambito delle valutazioni della Giunta. Nel caso di specie non sussiste la prerogativa dell'insindacabilità in quanto non è ravvisabile una corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore Cucca. Relativamente alla difesa in giudizio evocata dal senatore Crucioli fa presente che se si seguisse tale erroneo approccio metodologico il parlamentare dovrebbe spendere gran parte del proprio tempo nelle aule giudiziarie, per far valere i propri legittimi diritti assumendo a proprio carico anche le conseguenti spese legali.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) evidenzia che la tematica delle scarcerazioni rientra nell'ambito della funzione politica, facendo tuttavia presente che le modalità concrete con cui è stato esercitato dal Presidente Gasparri costituisce un vero e proprio eccesso dell'esercizio del diritto di critica.

Preannuncia che si asterrà rispetto alla proposta formulata dal relatore.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), dopo aver dichiarato di condividere le opinioni testé espresse dal senatore Grasso, fa presente che si asterrà sulla proposta in questione, evidenziando che le affermazioni del senatore Gasparri sono lesive dell'autonomia della funzione giurisdizionale e che l'autonomia della politica dal potere giudiziario, più volte evocata da taluni, presuppone necessariamente una reciprocità.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto contrario.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole, evidenziando che l'indipendenza della magistratura non implica in alcun modo la non criticabilità del suo operato, atteso che sarebbe assurdo immaginare un corpo istituzionale che non possa essere oggetto di alcuna critica.

La Presidente D'ANGELO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Cucca di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l'Assemblea.

*Il Presidente Gasparri rientra nell'aula e riassume la Presidenza.*

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dalla senatrice Anna Maria Bernini, per le quali è stata convocata presso l'Organismo di Mediazione forense di Roma***

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nella seduta del 4 novembre 2020.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), ricorda che in data 24 settembre 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia della lettera con cui la senatrice Anna Maria Bernini ha chiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione all'avvio della procedura di mediazione n. 2018/2020 presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma.

Si evince dalla documentazione depositata dalla senatrice Bernini, inerente alla predetta procedura di mediazione, che la controversia in atto ha ad oggetto le dichiarazioni rese dal dottor Nicola Porro, dal dottor Alessandro Sallusti, dal dottor Piero Sansonetti e dalla senatrice stessa nel corso delle puntate del programma televisivo *Quarta Repubblica* (condotto dal dottor Porro), in onda il 6 ed il 13 luglio 2020, nei confronti dei dottori Antonio Esposito e Claudio D'Isa.

Si precisa che gli istanti Antonio Esposito (Presidente di sezione della Corte di Cassazione) e Claudio D'Isa hanno fatto parte della sezione

feriale che ha pronunciato la sentenza n. 35729 del 2013, assunta nell'ambito della vicenda giudiziaria nota come «vicenda Mediaset» o «processo Mediaset» nelle cronache giornalistiche; con la predetta sentenza, tra le altre statuizioni, è stato rigettato il ricorso del senatore Silvio Berlusconi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano emessa in data 8 maggio 2013, che aveva confermato la condanna, inflitta in primo grado dal Tribunale di Milano con sentenza emessa il 26 ottobre 2012, alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Secondo i dottori Esposito e D'Isa, nel corso delle puntate del 6 e il 13 luglio 2020 del programma televisivo *Quarta Repubblica*, il conduttore dottor Nicola Porro ed i suoi ospiti avrebbero operato una ricostruzione «distorta ed ingannevole» dei fatti relativi alla citata vicenda, con commenti fuorvianti e diffamatori, lesivi della loro immagine e reputazione.

In estrema sintesi, ad avviso degli istanti, nel corso della trasmissione del 6 luglio 2020 (peraltro anticipata e pubblicizzata dal quotidiano *Il Giornale* attraverso un articolo in prima pagina dal titolo «NUOVO AUDIO CHOC...il giudice di Berlusconi: "gli devo fare il mazzo"...stasera a Quarta Repubblica le testimonianze su Esposito: odio anticav., prima della sentenza»), sarebbero stati utilizzati dal conduttore diversi elementi – tra i quali alcune dichiarazioni del defunto giudice Amedeo Franco e di tre dipendenti di un albergo di Ischia – in maniera fuorviante, finalizzata ad avallare l'esistenza di un complotto anti Berlusconi e a discreditarne la sentenza emessa nel 2013; si sarebbero inoltre susseguite plurime affermazioni diffamatorie da parte degli ospiti dottori Sansonetti e Sallusti.

Nel corso della puntata di *Quarta Repubblica* del 13 luglio 2020, oltre al dottor Sallusti e al dottor Sansonetti veniva invitata anche la senatrice Anna Maria Bernini.

All'inizio della trasmissione, annunciata dal titolo «Nuovo documento sulla sentenza Berlusconi», il conduttore dottor Porro riportava – ad avviso degli istanti in maniera sintetica, generica e non conforme al contenuto – le contestazioni sollevate da questi ultimi nella richiesta di rettifica del 30 giugno 2020, inerente alle affermazioni del defunto giudice Amedeo Franco (mandate in onda nella citata puntata del 6 luglio); successivamente, il dottor Porro riportava la notizia della denuncia avanzata dal dottor Esposito nei confronti di tre dipendenti dell'albergo di Ischia che avevano attribuito a quest'ultimo gravi affermazioni nei confronti di Silvio Berlusconi (testimonianze trasmesse nella precedente puntata del 6 luglio), mandando nuovamente in onda le dichiarazioni degli interessati.

Riferiscono gli istanti che la senatrice Bernini pronunciava a tale proposito i seguenti commenti: «un accanimento mai visto né a livello nazionale né internazionale»; «questo è l'unico processo che riesce ad andare a buon fine perché tutti gli altri sono finiti miseramente»; «Però – lo ripeto – questa non è una eccentricità, questa è una violazione di tutti i precetti democratici costituzionali... se viene meno la terzietà del giudice, lei capisce è una cosa terribile il venir meno dell'indipendenza del giudice significa la totale perdita della credibilità della magistratura»; «una commis-

sione d'inchiesta che finalmente faccia chiarezza proprio su quello che voi state raccontando, cioè su questi intrecci, questi nodi gordiani tra politica e giustizia»; «lo scontro più enorme dopo la sentenza del 2013 è quella del 27.11.2013 quando in Senato Berlusconi è stato scacciato in maniera indecente, illegittima, indegna, sulla base di una sentenza che ora si dimostra totalmente infondata... perché quello che la sinistra non è riuscita a fare per 24 anni, cioè, battere Berlusconi, lo si è fatto per mano magistratuale, questa è la vergogna, questo è lo scontro, che noi dobbiamo raccontare con una commissione di inchiesta».

Nel corso della trasmissione facevano peraltro seguito ulteriori dichiarazioni del dottor Sallusti e del dottor Sansonetti.

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista o in un comunicato stampa, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Il secondo requisito richiesto dalla Consulta per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il primo atto, citato anche nella memoria difensiva della senatrice Bernini, risale al 27 novembre 2013, nella XVII Legislatura. Si tratta dell'intervento della senatrice in Aula a favore della convalida del senatore Berlusconi durante il dibattito sulla proposta di decadenza in applicazione della cosiddetta legge Severino. In tale occasione la senatrice ha ribadito più volte «l'accanimento» nei confronti del senatore Berlusconi, pronunciando le seguenti frasi: «Oggi siamo chiamati a stabilire se il parlamento abdica alla sua funzione, limitandosi a scrivere la pagina definitiva di un uso politico della giustizia che dura da venti anni», «A segnare il suo destino [di Silvio Berlusconi, ndr] non siamo noi in realtà ma alcuni magistrati», «Ne consegue che

*la magistratura, in Italia, può e vieppiù potrà, selezionare a proprio piacimento la classe politica e ribaltare le scelte del corpo elettorale sulla base di un vaglio ideologico-giudiziario».*

La corrispondenza contenutistica sostanziale, richiesta dalla Consulta per la configurabilità del cosiddetto nesso funzionale fra atto *extra moenia* ed atto *intra moenia*, appare già evidente in relazione all'intervento in Aula sopracitato.

Tale constatazione si rafforza ulteriormente alla luce di ulteriori successive attività *intra moenia*, alcune delle quali poste in essere dalla senatrice anche in un lasso temporale immediatamente antecedente all'intervista oggetto di querela ed idonee pertanto a qualificare il predetto nesso funzionale anche in relazione al requisito del cosiddetto legame temporale.

In particolare, una settimana prima della trasmissione televisiva, il 6 luglio 2020, il Gruppo parlamentare Forza Italia al Senato ha presentato un disegno di legge, di cui la senatrice Bernini è la prima firmataria, avente ad oggetto l'istituzione di una «Commissione d'inchiesta bicamerale sull'uso politico della giustizia» (Atto Senato n. 1870). L'articolo 1 del disegno di legge elenca gli obiettivi di tale commissione, tra i quali in particolare si evidenziano: ... «d) l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sui comportamenti dell'autorità giudiziaria sia inquirente sia giudicante; ... omissis ...; f) l'esistenza di casi concreti di esercizio mirato dell'azione penale o di direzione od organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio e inusuale; g) l'esistenza di casi concreti di mancato o ritardato esercizio dell'azione penale a fini extragiudiziari, in violazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale; h) l'esistenza di casi concreti di influenza esterna nella determinazione di quello che dovrebbe essere il giudice naturale, nella composizione degli organismi giudicanti e nella definizione dei calendari, con particolare riguardo ai procedimenti nei quali siano stati coinvolti capi ed esponenti politici di partiti; i) se e in quale misura singoli esponenti o gruppi organizzati all'interno della magistratura abbiano svolto attività in contrasto con il principio della separazione dei poteri, con il principio democratico e con il principio di sovranità popolare, in particolar modo dirette a interferire con l'attività parlamentare e di Governo e, più in generale con l'esercizio delle funzioni di altri organi costituzionali», ...omissis.

Nella relazione del predetto disegno di legge si legge testualmente: «*In questo vuoto del sistema politico, si è inserita la magistratura, quella al suo interno fortemente politicizzata, almeno negli organismi di vertice.*».

Il filo rosso della politicizzazione della magistratura e della conseguente scarsa imparzialità della stessa attraversa tutta l'attività *intra moenia* fin qui evidenziata, a partire dall'intervento in Aula del 2013 fino al disegno di legge depositato il 6 luglio 2020, poco prima dell'intervista oggetto di querela.

Una proposta di medesimo tenore per l'istituzione di una commissione monocamerale d'inchiesta sull'uso politico della giustizia è stata presentata dalla senatrice Bernini in qualità di prima firmataria alla Presidenza del Senato il 23 luglio 2020, il *Doc. XXII*, n. 26. Si precisa a tal proposito che l'atto *intra moenia* in questione è successivo all'intervista oggetto di querela, che risale al 13 luglio 2020.

Va a tal proposito chiarito che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del «legame temporale», purché tale atto risulti «*prevedibile sulla base della specifica situazione*». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «*il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione*».

Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella predetta sentenza attiene alla circostanza che l'atto parlamentare sia già preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito è perfettamente riscontrabile nel caso di specie, atteso che nell'intervista la senatrice Bernini preannunciava proprio l'istituzione di una commissione di inchiesta per esaminare i profili inerenti alla politicizzazione della magistratura.

Quindi anche con riferimento a tale ulteriore atto *intra moenia* è ravvisabile il nesso funzionale, atteso che la posteriorità dello stesso rispetto all'intervista è superata dal preannuncio di presentazione del medesimo, requisito che la Consulta considera idoneo a radicare il legame temporale anche degli atti parlamentari successivi ad un'attività *extra moenia*. In particolare, la senatrice nell'intervista dichiarava: «quello che la sinistra non è riuscita a fare per 24 anni, cioè, battere Berlusconi, lo si è fatto per mano magistratuale, questa è la vergogna, questo è lo scontro, che noi dobbiamo raccontare con una commissione di inchiesta».

In conclusione, il relatore propone che venga riconosciuta la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) osserva che il comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 consente a ciascun parlamentare di sottoporre alla Camera di appartenenza la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a condizione che sia in corso un procedimento giurisdizionale nei suoi confronti. Tale ultima condizione nel caso di specie non sussiste, atteso che è in corso esclusivamente la mediazione e conseguentemente sarebbe opportuno rinviare la trattazione del documento in titolo.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) rileva che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per deliberare sul documento in titolo, osservando

che diversamente opinando dovremmo considerare incostituzionale la legge che istituisce la mediazione obbligatoria.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) evidenzia che la mediazione costituisce una fase obbligatoria e prodromica rispetto al procedimento giurisdizionale, sottolineando che alla luce di tale circostanza è sicuramente possibile decidere sul documento in titolo.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) richiama le esigenze di economia processuale, evidenziando che le stesse rendono quanto mai opportuno che il Senato possa pronunciarsi già nella fase della mediazione.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) rileva che l'insindacabilità può essere sottoposta alla decisione del Senato anche nel corso della mediazione. La decisione del Senato circa la sussistenza dell'insindacabilità in tale fase può essere utile anche al parlamentare interessato per valutare se accedere o meno alla conciliazione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) fa presente che se la senatrice Bernini avesse voluto accettare la mediazione non avrebbe chiesto di esprimersi sull'insindacabilità. La mediazione è una fase prodromica e obbligatoria e conseguentemente il Senato è legittimato ad esprimersi in ordine all'insindacabilità.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) concorda con i rilievi formulati dal senatore Grasso precisando che nel corso della mediazione la parte istante può anche decidere poi di non accedere alla via giurisdizionale in considerazione delle prospettazioni e delle difese della controparte. Conseguentemente appare del tutto incongruo un pronunciamento del Senato in tale fase preliminare.

Ove comunque la Giunta decidesse di pronunciarsi nel merito, esprime la propria contrarietà evidenziando che non vi è nessuna coincidenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*.

Dopo aver sottolineato che se la senatrice Bernini avesse voluto aderire alla proposta di mediazione non avrebbe avanzato richiesta di declaratoria di insindacabilità, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di rinvio della trattazione del documento in titolo, avanzata dal senatore Grasso.

La Giunta respinge a maggioranza.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Cucca di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l'Assemblea.

**(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Laura Bottici, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nelle sedute del 27 ottobre e 4 novembre 2020.

Il relatore, senatore BALBONI (*Fdi*), ricorda la propria proposta conclusiva, volta al riconoscimento nel caso di specie della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) rileva che la funzione divulgativa della funzione *extra moenia* nel caso di specie è evidente, preannunciando quindi il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore Balboni.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole osservando che la fattispecie in questione si configura come un caso di scuola in cui non solo la coincidenza contenutistica tra atto *extra moenia* ed atto *intra moenia* è totale ma la senatrice Bottici ha altresì richiamato nel corso dell'intervista la propria attività parlamentare posta in essere sui profili in questione, rendendo in tal modo ancora più evidente la sussistenza del nesso funzionale.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*), pur rilevando che sul piano giuridico sussistono i requisiti rilevati dalla Corte costituzionale, rileva che sul piano politico si esprimerà contro la proposta atteso che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha sempre rinunciato alle immunità e ha sempre preferito sottoporsi al giudizio del magistrato, come ogni cittadino.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) interviene per precisare brevemente che la fattispecie in questione si configura come «caso limite», atteso che manca la veridicità dell'affermazione.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) fa presente che Forza Italia non parteciperà al voto, atteso che il Gruppo Movimento 5 Stelle nega le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione, con un comportamento che risulta lesivo della dignità del Parlamento.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) rileva, rispetto alle affermazioni del senatore Malan, che le prerogative vanno conciliate con i diritti dei cittadini e che tale bilanciamento può essere effettuato esclusivamente tenendo conto dei criteri affermati dalla Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Balboni di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Balboni di redigere la relazione per l'Assemblea.

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal senatore Franco Mirabelli, per le quali è stato convocato presso l'Organismo di Mediazione forense di Roma***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nella seduta del 4 novembre 2020.

La relatrice, senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), ricorda che in data 14 maggio 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia della lettera con cui il senatore Franco Mirabelli ha chiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riguardo ad alcune sue affermazioni per le quali è stato convocato dall'Organismo di Mediazione Forense di Roma.

In particolare il senatore Mirabelli espone di aver ricevuto da parte di Gastaldi Maria Rita (anche a titolo di rappresentante della omonima ditta individuale), Colazingari Umberto e Seven Gate S.r.l., Frisoni Anna Maria e impresa commerciale «Free beach», Franzolini Mauro, Contu Azzurra, Giordana Contu e eredi di Contu Mara, Consorzio Castelporziano 98 l'invito alla partecipazione alla mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma (incontri fissati per il 18 maggio 2020 e 28 luglio 2020).

L'oggetto della richiesta di mediazione riguarda le affermazioni da lui rilasciate durante una trasmissione della rete televisiva LA 7, in relazione alla problematica delle infiltrazioni mafiose nella gestione delle attività del litorale romano, dalle quali gli istanti ritengono di essere stati diffamati e per le quali – di conseguenza – intendono procedere per il ristoro dei danni.

Successivamente, nelle more del presente procedimento, il senatore Mirabelli veniva informato della notifica di atto di citazione per danni da parte della signora Frisoni avente ad oggetto «l'evento diffamatorio» così descritto: «in data 20 maggio 2016, durante la trasmissione televisiva

"Tagadà" condotta dalla dottoressa Tiziana Panella e, a seguito della messa in onda di un servizio sul litorale di Ostia, il senatore Franco Mirabelli, ospite in studio della citata trasmissione, a commento delle dichiarazioni rilasciate da un cittadino di Ostia in un'intervista inserita nel predetto servizio, con riguardo ai chioschi di Ostia, tra le altre cose dichiarava quanto di seguito (a tal uopo si riporta un estratto delle dichiarazioni della trasmissione in questione): ossia che i chioschi «sono stati collusi con il sistema corruttivo soprattutto legato al litorale... Ora la linea si stava peggio quando si stava peggio è inaccettabile perché il signore che lamenta il fatto che quando c'erano i chioschi le spiagge erano ben tenute dimentica di dire che quei chioschi erano illegali e governati dalla mafia. Bisogna sapere queste cose altrimenti non si capisce di cosa stiamo parlando».

Il senatore Mirabelli, non essendo stata avanzata da parte dell'autorità che dovrà procedere all'espletamento della Mediaconciliazione richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, ritenendo che le sue affermazioni rientrino nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, chiede che la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, sia sottoposta al Senato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della medesima.

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista o in un comunicato stampa, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Tutto ciò premesso sul piano generale, si evidenzia che il senatore Mirabelli si è più volte occupato in sede parlamentare della tematica delle infiltrazioni mafiose nel litorale di Ostia.

Nel corso dell'audizione – avvenuta nella XVII legislatura – in Commissione antimafia di Alfonso Sabella, già assessore alla legalità del comune di Roma, il senatore Mirabelli affermava testualmente: «*Omissis*

*...Poiché lei adesso si è posto la domanda di che cosa c'entri tutto questo con la mafia, io volevo capire se la sensazione è che attorno a queste vicende del litorale e dei chioschi ci fossero una serie di iniziative individuali oppure un'organizzazione vera e propria, un racket o comunque un collegamento tra questi diversi fenomeni che avevano occupato il litorale. Io non credo che fosse lo spontaneismo a consentire tutto questo e non credo che non ci fosse nessuno che si fosse arrogato il diritto di provare a dire chi potesse stare o chi non potesse stare. Volevo sapere questo. Capisco che esula dalla sua funzione di assessore, ma vorrei sapere se lei ha avuto qualche esperienza o qualche intuizione. Grazie.»(brano riportato integralmente dai resoconti della Commissione antimafia della XVII legislatura).*

Appare evidente ed indiscutibile l'identità di contenuto tra l'intervento in Commissione (atto *intra moenia*), nel quale il senatore Mirabelli sottolinea esplicitamente i rischi di infiltrazione mafiosa nella gestione dei chioschi del litorale laziale, e l'atto *extra moenia* (incentrato sugli stessi profili contenutistici).

Sempre nella XVII legislatura, il senatore Mirabelli, intervenendo in Commissione antimafia nel corso dell'audizione del sindaco di Roma, evidenziava: *«Visto che una parte di questa domanda l'avevo fatta io senza tutta questa vis polemica, volevo capire, siccome lei ci ha spiegato che ci sono otto spiagge libere di cui decidere la gestione, c'è la vicenda dei chioschi su cui decidere la gestione, ci sono le vicende, che la Presidente richiamava, delle concessioni già dimostrate illegittime, su cui il comune può intervenire subito, volevamo capire quale sia l'orientamento del comune su queste vicende. È interessante capire come si mette in sicurezza il futuro rispetto a ciò che è successo».*

Ancora si può citare l'intervento del senatore Mirabelli, effettuato sempre nella XVII legislatura in Commissione antimafia, nel corso dell'audizione del presidente della commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, nel corso della quale affermava testualmente: *«Vorrei collegarmi a una cosa che ha già ripreso il collega Esposito. Quando ci siamo visti la prima volta a Ostia mi colpì molto il racconto della dottoressa che descriveva un clima molto pesante anche di intimidazioni. Ci raccontava l'isolamento anche del luogo di lavoro. Mi pare che questa parte sia risolta, però vorrei capire meglio. Siccome anche a me inquieta l'idea che si denunciino i vigili urbani che applicano un mandato o un atto, per cui leggo anch'io in quella scelta un atto intimidatorio » non so chi sia l'autore e il background «vorrei capire se quel clima che ci descrivevate l'altra volta lo percepite ancora. Ovviamente, per ragioni anche logistiche sarà un po' cambiato, ma vorrei sapere se c'è ancora un sottofondo di tentativi di condizionamento del lavoro. Tra l'altro, credo che si sia valutato anche questo nel momento in cui si è deciso di proseguire nel commissariamento, quindi vorrei chiedere lumi su questo».*

Alla luce dei numerosi interventi effettuati dal senatore Mirabelli, alcuni dei quali come il primo citato (quello pronunciato nel corso in Com-

missione antimafia di Alfonso Sabella) incentrati specificamente sulla tematica delle infiltrazioni mafiose nella gestione dei chioschi del litorale laziale, appare evidente la sussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni *extra moenia* e dichiarazioni *intra moenia*.

È infine necessario sottolineare che in data 4 novembre 2020 il senatore Mirabelli ha consegnato, per tramite del senatore Cucca, un documento consistente nella trascrizione della puntata di Tagadà del 20 maggio 2016 con riferimento a quanto dallo stesso riferito, nonché alla relatrice i testi della domanda di mediazione e dell'atto di citazione, tramite il senatore Cucca.

Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, la relatrice propone di riconoscere la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che la documentazione prodotta dal senatore Mirabelli risulta del tutto insufficiente non consentendo nemmeno di ricostruire il tenore della dichiarazione resa *extra moenia*. Di conseguenza non ci sono gli elementi necessari per una deliberazione sul caso in questione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) rileva che manca del tutto l'atto di citazione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) precisa che l'atto di citazione non è ancora pervenuto al senatore Mirabelli per un disguido postale.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la trattazione del documento in titolo.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,40.*